

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nel a persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Pipitone, al termine del 'udienza del 3.10.2023 celebrata nel e forme della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, lette le note scritte depositate dal e parti, ha pronunciato e pubblicato, la seguente

SENTENZA ex art 281 sexsies cpc

nel a causa di primo grado iscritta al n°302 Ruolo Generale del contenzioso civile del 'anno 2020 promossa

DA

GE.S.A. AG2 S.p.A. in liquidazione (C.F. e P. IVA XXX), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal 'Avv. Angelo Cacciatore, per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via E. Notarbartolo, n. 44

Attore opponente


CONTRO

l'XXXXX (c.f. XXXXX), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal 'Avvocatura Distrettuale del o Stato di Palermo, domiciliata ex lege presso i Suoi Uffici in Palermo Via Valerio Vil areale n. 6

resistente

Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc





Ragioni di fatto e di diritto


Con atto di citazione in riassunzione, in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza TAR Sicilia – Palermo 1947/2019, GE.S.A. AG 2 s.p.a. in liquidazione impugnava la cartella esattoriale n. 2912018000333724400 emessa da Riscossione Sicilia S.p.A, portante l'iscrizione a ruolo n. 2018/000763 ed il relativo ruolo emessi dall'ANAC in relazione al pagamento di € 41.128,15

Adduceva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo disposto dall'ANAC per violazione della deliberazione Anac n 1174 del 19.12.2018 e violazione degli artt. 17 e 21 del D. LGS. N. 46/1999 e SS.MM.II.. ed in assenza di un valido titolo esecutivo che ne costituisse presupposto; deduceva altresì che parte opponente aveva tempestivamente impugnato davanti la Corte di Appello di Palermo il lodo arbitrale sicché la quantificazione del e somme iscritte a ruolo mancavano *ab origine* di definitività potendo essere diversamente rideterminate in sede di gravame; contestava la determinazione del valore operata dagli arbitri

Chiedeva all'adito Tribunale di *“Sospendere la cartella di pagamento n. 2912018000333724400 notificata il 16.4.2019 ed il ruolo dalla stessa portato, emettendo ogni conseguente e necessaria statuizione; - Annullare la cartella di pagamento n. 2912018000333724400 notificata il 16.4.2019 ed il ruolo dalla stessa portato, emettendo ogni conseguente e necessaria statuizione; - Accertare e dichiarare che gli importi pretesi dal 'ANAC e richiesti con la cartella di pagamento n. 2912018000333724400 non sono dovuti dalla GESA AG2 S.p.A. in liquidazione, per i motivi esposti in premessa. Con il beneficio di spese e compensi”*

Si costituiva l'ANAC a mezzo l'Avvocatura dello Stato con deposito di comparsa di risposta, in via pregiudiziale sollevava eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, nel merito contestava le avverse doglianze chiedeva al Tribunale di *“in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di competenza; in subordine, nel merito, previo rigetto*





del 'avversa istanza cautelare, rigettare integralmente le domande di controparte, in ragione del a loro manifesta infondatezza. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione del a pressione fiscale, a norma del 'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014''

Con l'ordinanza del 21.11.2021, il giudice si pronunciava sul 'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente sollevata dal 'avvocatura del o Stato ritenendola non fondata per i motivi ivi il ustrati e dichiarando la competenza del Tribunale adito ex art 27 c.p.c.,

Concessi i termini di cui all'art 183, co 6, c.p.c. e precisate le conclusioni, in quanto procedimento di natura squisitamente documentale, all'udienza del 6.12.2022, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. , con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.


Ciò posto, nel merito la doglianza di parte opponente sulla valenza del lodo arbitrale quale titolo esecutivo appare meritevole di accoglimento.

L'art. 241 comma 9 d.lgs. n. 163/2006 nel testo originario, anteriore alle modifiche introdotte dal 'art. 5 comma 1 lett. e) d.lgs. n. 53/2010, prevede che il lodo si ha per pronunciato con il suo deposito presso la camera arbitrale, e nel testo modificato dal citato art. 5, che il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale. L'art. 241 comma 10, nel testo anteriore alla riforma del 2010, precisa che "resta ferma, ai fini del a esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile".

Tale previsione va senz'altro intesa nel senso che per l'esecutorietà del lodo occorre pur sempre l'omologazione giudiziale.

Tuttavia quanto al rapporto tra il deposito del lodo presso la Camera arbitrale e il controllo necessario al fine di poterlo dichiarare esecutivo, ai sensi del 'art. 825 c.p.c., ad avviso di questo giudice il deposito presso la Camera arbitrale è un adempimento indispensabile al fine di conseguire l'exequatur giudiziale. Invero, il dictum del 'art. 241 comma 10 non può essere ragionevolmente inteso nel senso che ai fini del a concessione





del a esecutorietà del lodo occorre tenere conto solo ed esclusivamente della disciplina codicistica, e ciò in quanto l'avvenuto deposito presso la camera arbitrale è, per espressa previsione del citato comma 9 dell'art. 241, elemento indispensabile per il perfezionamento del lodo e in quanto tale attiene alla regolarità formale del lodo stesso oggetto di verifica ai sensi dell'art. 825 c.p.c.. In tal senso non può non rilevarsi come il recente d.lgs. n. 50/2016 all'art. 209 commi 12 e 13 così dispone: "12. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici....13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile...". Tale previsione ben può essere richiamata quale dato positivo nella indagine ermeneutica delle disposizioni anteriori.

D'altra parte, ai sensi dell'art. 824 bis c.p.c., introdotto con la riforma del 2006, con norma ritenuta confermativa di orientamenti giurisprudenziali già consolidati, il lodo arbitrale ha - dalla data della sua ultima sottoscrizione - gli effetti della sentenza pronunciata dalla autorità giudiziaria salvo quanto previsto dall'art. 825 c.p.c. (ossia una volta reso esecutivo con decreto del Presidente del Tribunale a seguito di controllo formale).

E' quindi il decreto di omologa che conferisce al lodo l'esecutorietà, ossia la qualità di titolo esecutivo ex n. 1 dell'art. 474 c.p.c.


L'accoglimento del primo motivo dell'opposizione rende superfluo l'esame degli altri motivi.

La novità delle questioni trattate induce a compensare integralmente le spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Dott.ssa Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 302/2020,





Accogli l'opposizione e, per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 2912018000333724400 ed il ruolo dalla stessa portato

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 03.10.2023

Il G.O.P.

Dott.ssa Vitalba Pipitone

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44

Arbitrato Italia

